Comune di Cantello
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 27/01/2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI. MODIFICA DELL'ART. 8 (TARIFFE)

L'anno **2026** il giorno **27** del mese di **Gennaio** alle ore **19.00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
Avv. VINCENZI Nicola Gunnar	Presente	COCQUIO Giuseppe	Presente
FILIPPI Ambrogio	Presente	MUTTI Pietro	Presente
PREMOLI Roberto	Presente	RENOSTO Renato	Assente
ALDINIO Elettra	Presente	BRIGNOLI Simone	Presente
CASARTELLI Alessandro	Presente		
GENOLINI Maurizio	Presente		
BROGGINI Patrizia	Presente		

Totale presenti: 10

Totale assenti: 1

Assente giustificato l'Assessore Esterno PINTABONA Annamaria.

Partecipa il **Segretario Comunale**, **Dott. ERMIDIO Rocco**.

Il **Sindaco**, **Avv. VINCENZI Nicola Gunnar** assunta la

presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI. MODIFICA DELL'ART. 8 (TARIFFE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento dell'Assessore Elettra Aldinio che relaziona in merito al punto all'ordine del giorno:

"Abbiamo ragionato sull'emendamento dell'art 8 del regolamento sull'uso delle sale comunali.
Nel regolare le tariffe per l'utilizzo delle sale, recitava che:
"In nessun caso può essere ammessa la gratuità dell'uso se il richiedente svolge attività a scopo di lucro o propone una iniziativa che prevede il versamento di un corrispettivo, anche solo a titolo di contributo o rimborso spese.", perciò quando l'amministrazione comunale riserva una sala per la presentazione di un libro, l'autore non può venderne alcuna copia.
Questa previsione ci ha posto più volte di fronte alla difficoltà di giustificarne la ratio, nel contesto di una promozione della cultura per cui la vendita di un libro crediamo possa essere vista come un'opportunità per il cittadino interessato, e non un'occasione di mero profitto che si svolge in una sala di proprietà comunale.
Pertanto abbiamo previsto un' eccezione alla regola, a fini di promozione culturale, solo per le presentazioni di libri.
La modifica apportata permetterà al Comune di promuovere la cultura, diventando attrattivo anche con autori non strettamente locali.";

PREMESSO CHE il Comune è dotato del "Regolamento per utilizzo sale comunali", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2012 ed entrato in vigore dal 31/05/2012, successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 65 del 16/12/2014, C.C. n. 7 del 27/02/2018 e C.C. n. 28 del 31/07/2018.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'adozione e modifica dei regolamenti comunali.

DATO ATTO CHE la Commissione Consiliare "Statuti e Regolamenti" (Commissione Regolamenti) nella seduta del 20/01/2026 ha esaminato la proposta di modifica dell'art. 8 ("Tariffe") del Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali, proponendo l'inserimento di una deroga specifica per le iniziative di presentazione di libri/pubblicazioni di interesse culturale, alle condizioni ivi indicate.

CONSIDERATO opportuno recepire la proposta della Commissione, al fine di:

- chiarire l'ammissibilità, in via eccezionale e regolata, della vendita accessoria delle sole copie dell'opera presentata durante eventi culturali promossi/co-organizzati/patrocinati o riconosciuti di interesse culturale;
- preservare il divieto generale di gratuità in presenza di iniziative a scopo di lucro o con corrispettivi/rimborsi obbligatori, assicurando al contempo condizioni di trasparenza e tutela dell'Ente (adempimenti di legge e manleva).

VISTO lo schema di modifica riportato nell'Allegato A (testo coordinato dell'art. 8), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL;

DATO ATTO CHE la presente non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Visto l'art. 147-bis TUEL in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile.

Con voti: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica dell'art. 8 ("Tariffe") del "Regolamento per utilizzo sale comunali", **sostituendo integralmente** l'articolo con il seguente testo coordinato (come da Allegato A):

 "Art. 8 – TARIFFE
 Le tariffe di utilizzo comprese le eventuali cauzioni a garanzia, sono stabilite annualmente con delibera della Giunta Comunale sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento.

 La misura delle tariffe andrà differenziata a seconda che i richiedenti svolgano attività aventi scopo di lucro o meno, nonché della durata dell'utilizzo.

 L'utilizzo delle strutture di cui all'articolo 2) è concesso gratuitamente:

 a. alle Scuole di ogni ordine e grado;

 b. alla RSU ed ai Sindacati firmatari del contratto integrativo decentrato per lo svolgimento di assemblee sindacali;

 c. agli organizzatori di manifestazioni e iniziative richieste dall'Amministrazione Comunale o che ne abbiano ottenuto il patrocinio;

 d. alle Associazioni con sede in Cantello, iscritte ad un "Albo delle Associazioni", in occasione delle proprie assemblee annuali (solo sala "Leopoldo Gasparotto" o sala conferenze dell'antico cascinale).

 In nessun caso può essere ammessa la gratuità dell'uso se il richiedente svolge attività a scopo di lucro o propone una iniziativa che prevede il versamento di un corrispettivo, anche solo a titolo di contributo o rimborso spese.
 In deroga a quanto previsto al comma precedente, per le iniziative di presentazione di libri e/o pubblicazioni di interesse culturale è consentita, a margine dell'evento, la vendita delle sole copie dell'opera presentata da parte dell'autore e/o dell'editore.

 La deroga opera esclusivamente qualora:

 - *l'evento sia promosso, co-organizzato o patrocinato dal Comune, ovvero sia riconosciuto di interesse culturale con atto/annotazione istruttoria;*
 - *la partecipazione sia gratuita e non sia richiesto alcun corrispettivo, contributo obbligatorio o rimborso spese quale condizione di accesso;*
 - *la vendita abbia carattere occasionale e accessorio, senza allestimenti assimilabili a stand/mercato;*

- *restino a carico del soggetto venditore tutti gli adempimenti di legge (anche fiscali) e ogni responsabilità, con manleva dell'Ente. L'importo richiesto per l'uso delle sale dovrà essere versato anticipatamente, prima della data dell'evento, alle scadenze indicate nell'autorizzazione."*

2. **Di dare atto** che la presente deliberazione costituisce modifica regolamentare ai sensi dell'art. 42 TUEL e sarà inserita nel testo vigente del Regolamento.

3. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale né riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

4. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le disposizioni vigenti, nonché la pubblicazione del testo coordinato del Regolamento.

5. **Di prendere atto che** la presente deliberazione diventerà esecutiva, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online.

Alle 19:37 la seduta si è chiusa.

Pareri

COMUNE DI CANTELLO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 6**

Ufficio Proponente: **Ufficio Affari Generali**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI. MODIFICA DELL'ART. 8 (TARIFFE)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/01/2026

Il Responsabile di Settore

Dott. Ermidio Rocco

Letto, approvato e sottoscritto da

Il Sindaco	Il Segretario Generale
Avv. VINCENZI Nicola Gunnar	**Dott. ERMIDIO Rocco**